



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | CELLITI | SPARTACO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PENNACCHIA | AMBROGIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | TARANTINO | CRISTOFARO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE
N° 14
REG.GENERALE
N° 670/12
UDIENZA DEL

22/05/2012 ore 10:00

SENTENZA

N°
350/14/12

PRONUNCIATA IL:

22/5/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23/5/2012

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 670/12 depositato il 08/02/2012
- avverso la sentenza n° 427/47/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

controparte:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

terzi chiamati in causa:

AG.RISCOSS. ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA CRISTOFORO COLOMBO 269 00147 ROMA RM

difeso da:

AVV. FIORENTINI RICCARDO

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 097 2009 0091113205 IRAP 2005

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

Le eccezioni sollevate dal contribuente in primo grado e sulle quali il primo giudice non ha emesso alcun giudizio, relative alla tardiva iscrizione a ruolo e alla mancata sottoscrizione della cartella da parte del rappresentante del concessionario, devono ritenersi abbandonate e coperte da giudicato interno per la mancata riproposizione in appello in via incidentale da parte del contribuente resistente.

Rimangono, pertanto, da esaminare le eccezioni qui proposte e relative alla violazione del divieto dello jus novorum in appello e alla mancanza di motivazione della cartella di pagamento.

La prima eccezione è palesemente infondata.

Sostiene il contribuente che l'ufficio contestava in primo grado un presunto omesso versamento saldo Irap 2005 mentre in questa fase eccepisce l'utilizzo illegittimo di importi Irap in compensazione per l'anno 2004. Onde, l'ufficio non si limita a una diversa prospettazione giuridica, ma fonda la sua pretesa su differenti presupposti di fatto e di diritto non eccepiti in primo grado incorrendo, in tal modo, in una mutatio libelli come tale inammissibile in appello. In sostanza, sostiene il contribuente, il petitum è rimasto inalterato mentre è mutata la causa petendi, introdotta ex novo nel giudizio di gravame.

Nel processo tributario non risulta sufficiente guardare alla causa petendi per considerare una domanda come nuova perché essa non si identifica con i motivi di appello. In particolare, non configura la proposizione di una domanda nuova la contestazione da parte dell'ufficio appellante dei fatti dedotti dall'appellato in primo grado, la quale non incide sulla individuazione dell'oggetto della domanda giudiziale o dei suoi elementi costitutivi, ma solo sulla prova di tali elementi.

Né la contestazione in appello dell'ufficio può ritenersi eccezione nuova (come tale inammissibile) perché il divieto di nuove eccezioni non opera nei confronti delle cosiddette eccezioni in senso improprio (o mere difese) ovvero alle mere argomentazioni difensive tendenti a contestare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda avversaria o la fondatezza giuridica delle tesi avversarie e ad avvalorare quelle sostenute.

Nella fattispecie in esame, invero, l'Ufficio pone in essere semplici argomentazioni giuridiche a sostegno delle eccezioni che fanno già parte della materia processuale; non apporta argomentazioni o richieste nuove rispetto a quanto già risulta in atti. Infatti, l'ufficio si limita a chiarire ulteriormente quanto già affermato e ritenuto negli atti amministrativi emanati: la comunicazione di irregolarità, la risposta in senso negativo alla istanza in autotutela. In quest'ultima viene, infatti, esplicitato il motivo di rigetto della istanza, specificando "l'utilizzo di credito non spettante", ribadito nell'atto di controdeduzioni in primo grado. Le circostanze di fatto esposte e chiarite nell'atto di appello costituiscono il logico svolgimento delle argomentazioni indicate negli atti preprocessuali. Ditalchè, nel predetto atto di appello non è possibile ravvisare né una domanda nuova né una eccezione nuova, ma semplicemente una più approfondita esposizione di quanto già versato in atti per una migliore comprensione dei fatti che hanno determinato la ripresa fiscale.

Precisa l'ufficio che la iscrizione a ruolo deriva in realtà dal riscontro della presenza di compensazioni operate e non conteggiate dalla parte per € 3.323,00 così come riportate dai modelli

F 24 del primo semestre 2005 il cui utilizzo rimane illegittimo atteso che dal modello Unico 2004 non emergeva alcun importo da utilizzare in compensazione, come era stato comunicato alla parte nel provvedimento di rigetto della istanza di autotutela e nei relativi allegati (interrogazioni quadro IC anno 2005 e quadro IC anno 2004 e copia modelli F 24).

Del resto, tali risultanze sono confermate dallo stesso contribuente il quale, però, addebita al suo consulente la errata contabilizzazione della complessiva somma dovuta a titolo di Irap 2003 che ha dato luogo alla omissione contestata per l'anno 2005. Lo stesso contribuente, poi, nel formulare la richiesta di una riduzione della pretesa creditoria dell'Ufficio, ricalcolando interessi e sanzioni, ha indirettamente riconosciuto la validità e la correttezza del recupero effettuato nella cartella di pagamento impugnata.

Eguale è anche il riproposto difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata.

Il generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi, compresi quelli tributari, è stato dunque assolto nel caso in esame, posto che, per orientamento giurisprudenziale costante, per gli atti posti in essere dai concessionari della riscossione "tale obbligo deve ritenersi assolto con la indicazione degli estremi e delle modalità di notifica degli atti impositivi sui quali si fonda l'intervento dei concessionari medesimi". (Cass. sent. n. 24928 del 10.10.2008).

La cartella di pagamento, quale documento di riscossione degli importi contenuto nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e deve contenere i requisiti minimi elencati nell'art. 6 D.M. n. 321 del 03.09.1999 e dal novellato art. 25 dpr 602/73 evidenziando, tra l'altro, la causa petendi (con l'apposito numero di codice) ed il quantum debeatur (ammontare dovuto e non pagato) ed il termine di scadenza per l'adempimento; il predetto decreto non prevede la sottoscrizione dell'agente della riscossione, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza.

Precisa, ancora, il giudice di legittimità che "il contenuto degli atti della riscossione è tassativamente indicato nell'art. 7 comma 2 lett.a) della legge 212/2000, tuttavia non ogni carenza, in relazione alla indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni e del responsabile del procedimento, comporta invalidità dell'atto, restando, l'ufficio che lo ha emesso, sempre gravato del dovere d'informazione nei confronti del contribuente". (sent. 10805 del 05.05.2010).

La sufficienza della motivazione, del resto, deve essere considerata sulla base del parametro della indicazione di essa e non in sua distesa, compiuta, dettagliata e minuziosa articolazione. Quelli che devono essere sufficienti e completi sono gli aspetti della indicazione e non il modo con cui la motivazione viene sviluppata, spiegata e articolata (art. 3 L. 241/90). Del resto, la insufficienza della motivazione (ossia difetto della stessa nella indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche) deve essere qualificata come figura sintomatica dell'eccesso di potere ma come tale non configurabile per il procedimento impositivo il quale non essendo discrezionale non può essere viziato da eccesso di potere. Cosicché, l'originaria mancanza o insufficienza della motivazione ancorché vizio dell'atto, viene ad essere sanata in sede contenziosa con la integrazione degli elementi necessari alla pronuncia della commissione.

Nella fattispecie, il contribuente ha sviluppato una adeguata e completa difesa ad onta del lamentato vizio di motivazione della cartella impugnata, mentre l'ufficio ha spiegato e chiarito le ragioni del suo provvedimento di recupero dell'Irap non versata.

In definitiva, l'appello dell'Ufficio deve essere accolto con la conferma della legittimità del recupero effettuato nella cartella di pagamento impugnata.

Vista la complessità delle questioni di diritto affrontate e l'implicito riconoscimento dell'errore compiuto dal contribuente in suo danno, può disporsi la integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

accoglie l'appello dell'ufficio, dichiara legittima la cartella di pagamento impugnata e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Roma 22.05.2012

IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Spartaco Celliti

